

**MISSIONE 2
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA**

**INVESTIMENTO 3.5
RICERCA E SVILUPPO SULL'IDROGENO**

**AVVISO PUBBLICO DEL 23 MARZO 2022 A VALERE SUL DECRETO
DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 23
DICEMBRE 2021, ARTICOLO 1, COMMA 5, LETTERA B)**

**DOMANDE FREQUENTI
DOCUMENTO AGGIORNATO AL 20 APRILE 2022**



INDICE

1. FINALITÀ, OGGETTO DELL'AVVISO E DOTAZIONE FINANZIARIA	4
1.1 Quali sono le finalità dell'Avviso?	4
1.2 Qual è la dotazione finanziaria prevista dall'Avviso?	4
1.3 È prevista una quota destinata al Mezzogiorno?	4
2. SOGGETTI PROPONENTI	4
2.1 Chi può beneficiare delle agevolazioni?.....	4
2.2 Quali forme di collaborazione sono previste per la presentazione dei progetti congiunti?	4
2.3 Quali sono i requisiti che devono possedere i soggetti proponenti?	4
3. PROGETTI AMMISSIBILI	5
3.1 Quali sono i progetti ammissibili?.....	5
3.2 Quali requisiti devono rispettare i progetti?	5
4. SPESE AMMISSIBILI	5
4.1 Quali sono le spese ammissibili?.....	5
4.2 Come si determina il valore delle spese generali?	6
4.3 Si possono utilizzare gli eventuali prototipi o prodotti pilota realizzati per scopi commerciali?	6
5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI	6
5.1 In che forma vengono concesse le agevolazioni e quali sono le intensità previste?	6
5.2 Le agevolazioni concesse sono cumulabili?	7
6. PROCEDURA DI ACCESSO	7
6.1 Sulla base di quale procedura vengono concesse le agevolazioni?	7
6.2 Come deve essere presentata la domanda di agevolazione e i relativi allegati?	7
6.3 Qual è la documentazione da presentare in caso di proposta singola?	7
6.4 Nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti cosa deve essere allegato alla domanda?	7
6.5 Chi è il soggetto che deve sottoscrivere la domanda di accesso?.....	8
6.6 Quante domande può presentare la singola impresa?	8
6.7 Gli organismi di ricerca, in qualità di co-proponenti, a quante proposte progettuali possono partecipare?	8
6.8 Gli organismi di ricerca possono presentare una domanda in forma singola?	8
6.9 Il soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo come deve adempiere all'obbligo relativo all'imposta di bollo?	8
7. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI	9
7.1 Come si svolge l'attività istruttoria delle domande?.....	9

7.2 Come si forma la graduatoria?	9
8. EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	9
8.1 Come viene erogata l'agevolazione?	9
9. VARIAZIONI, OBBLIGHI E REVOCHE.....	10
9.1 Sono ammesse variazioni?	10
9.2 Quali sono gli obblighi dei soggetti beneficiari?.....	10
9.3 In quali casi vengono revocate le agevolazioni?.....	10
9.4 Cosa avviene nei casi di revoca delle agevolazioni?	10

1. FINALITÀ, OGGETTO DELL'AVVISO E DOTAZIONE FINANZIARIA

1.1 Quali sono le finalità dell'Avviso?

L'Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali inerenti ad attività di *ricerca industriale e sviluppo sperimentale* nell'ambito dell'Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno", previsto nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come indicato all'articolo 2, comma 1, dello stesso Avviso.

1.2 Qual è la dotazione finanziaria prevista dall'Avviso?

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Avviso, le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano a 30.000.000,00 (trenta milioni) di euro.

1.3 È prevista una quota destinata al Mezzogiorno?

Come previsto dall'articolo 3, comma 2, dell'Avviso, il 40% della dotazione finanziaria è destinato al finanziamento di progetti da realizzare integralmente, o per la quota maggioritaria, presso sedi, filiali, stabilimenti o laboratori ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le risorse non assorbite dalle predette Regioni sono rese disponibili per soddisfare il fabbisogno manifestato nei restanti territori.

2. SOGGETTI PROPONENTI

2.1 Chi può beneficiare delle agevolazioni?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Avviso, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi. I predetti soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un numero massimo di 5 soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso.

Gli organismi di ricerca, che possono partecipare alla realizzazione dei progetti e beneficiare delle agevolazioni unicamente in qualità di co-proponenti, devono rientrare nella definizione di "organismo di ricerca" prevista dalla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione come definita all'articolo 1, comma unico, lettera f), dell'Avviso.

2.2 Quali forme di collaborazione sono previste per la presentazione dei progetti congiunti?

L'articolo 4, comma 3, dell'Avviso prevede che i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto, e devono, in particolare, prevedere le condizioni minime richieste dal medesimo comma 3 dell'articolo 4, lettere da a) a c), dell'Avviso.

2.3 Quali sono i requisiti che devono possedere i soggetti proponenti?

Le imprese proponenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti indicati all'articolo 4, commi 4 e 6, dell'Avviso. Gli organismi di ricerca devono possedere, alla data di presentazione della domanda, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, i requisiti richiamati ai predetti commi, e rientrare nella definizione di organismo di ricerca prevista dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In caso di progetto congiunto, i requisiti previsti devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti.

3. PROGETTI AMMISSIBILI

3.1 Quali sono i progetti ammissibili?

Come previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'Avviso, i progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di *ricerca industriale* e *sviluppo sperimentale* strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, ed essere relative a una delle seguenti tematiche:

- a) produzione di idrogeno clean e green;
- b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed e-fuels;
- c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;
- d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.

3.2 Quali requisiti devono rispettare i progetti?

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Avviso. In particolare, i progetti devono:

- a) essere realizzati dai soggetti proponenti nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 2 milioni di euro e non superiori a 4 milioni di euro;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione;
- d) avere una durata non inferiore a 12 mesi, fermo restando che il progetto deve risultare concluso improrogabilmente entro il 31 dicembre 2025;
- e) rispettare il principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH);
- f) essere conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale applicabile;
- g) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- h) prevedere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale dirette a sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO₂eq/t H₂] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 Quali sono le spese ammissibili?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'Avviso sono ammissibili le spese relative a:

- personale del soggetto proponente;
- strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione;
- servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo;

- spese generali, calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto;
- materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione.

I criteri per la determinazione delle spese e dei costi ammissibili sono riportati nell'Allegato n. 2 all'Avviso.

Le predette spese devono essere quantificate, dal singolo proponente ovvero da parte di tutti i soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, nel piano di sviluppo allegato alla domanda.

4.2 Come si determina il valore delle spese generali?

Alla stregua di quanto già previsto per il Programma Horizon Europe, come precisato nell'allegato 2 all'Avviso, i costi indiretti sono calcolati in maniera forfettaria e sono pari al 25% dei costi diretti totali ammissibili, ad esclusione dei costi per i subcontratti, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti già i costi indiretti.

4.3 Si possono utilizzare gli eventuali prototipi o prodotti pilota realizzati per scopi commerciali?

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, dell'Avviso, il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora costituisca necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

5.1 In che forma vengono concesse le agevolazioni e quali sono le intensità previste?

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'Avviso, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

- 50% dei costi e delle spese ammissibili per la *ricerca industriale*;
- 25% dei costi e delle spese ammissibili per lo *sviluppo sperimentale*;

Tali percentuali possono essere maggiorate, fino a un'intensità massima complessiva dell'80%, nei casi e secondo le modalità previste dal comma 2 del sopramenzionato articolo, ovvero:

- 10 punti percentuali in caso di medie imprese;
- 20 punti percentuali in caso di piccole imprese;
- 15 punti percentuali qualora ricorrano le condizioni ivi previste per la "collaborazione effettiva".

Le predette intensità massime di aiuto e relative maggiorazioni non si applicano per gli organismi di ricerca, ove ricorrano le condizioni per la concessione di agevolazioni non sottoposte alla normativa sugli aiuti di Stato in accordo con la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; a tali soggetti è riconosciuto un contributo alla spesa in misura pari al 75% dei costi ammissibili, e deve essere garantita l'insussistenza di aiuti indiretti alle imprese per il tramite degli organismi di ricerca, ai sensi della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Gli organismi di ricerca sono

comunque tenuti a specificare quali attività da loro svolte sono classificabili come ricerca industriale e quali come sviluppo sperimentale, e a rispettare le condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso.

5.2 Le agevolazioni concesse sono cumulabili?

Le agevolazioni concesse a valere sull'Avviso pubblico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dello stesso Avviso, non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER (Reg. (UE) 651/2014). Il comma 2, dell'articolo 8 prevede invece che, nei casi in cui il cumulo è consentito, il medesimo costo progettuale non può essere in ogni caso rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, nel rispetto delle disposizioni sul divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.

6. PROCEDURA DI ACCESSO

6.1 Sulla base di quale procedura vengono concesse le agevolazioni?

L'art. 9, comma 1, dell'Avviso, prevede che le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento di graduatoria.

6.2 Come deve essere presentata la domanda di agevolazione e i relativi allegati?

Secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, dell'Avviso, la domanda e la relativa documentazione indicata al comma 2 del medesimo articolo, devono essere presentate, pena l'invalidità e l'irricevibilità, al seguente indirizzo PEC rsh2B@pec.mite.gov.it dalle ore **10.00** del **24/03/2022** alle ore **10.00** del **09/05/2022**.

6.3 Qual è la documentazione da presentare in caso di proposta singola?

Come stabilito dall'articolo 9, comma 2, dell'Avviso, nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto, la documentazione da presentare è la seguente:

- domanda di agevolazione (utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 3 all'Avviso) sottoscritta dal legale rappresentante del proponente o da un suo procuratore speciale;
- scheda tecnica (utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 4 all'Avviso);
- piano di sviluppo (utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 5 all'Avviso);
- il prospetto riportante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa (utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 6 all'Avviso);
- dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 (utilizzando lo schema di cui agli Allegati n. 10a e 10b all'Avviso).

6.4 Nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti cosa deve essere allegato alla domanda?

Come stabilito dall'articolo 9, comma 2, dell'Avviso, nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da più soggetti, la documentazione da presentare è la seguente:

- domanda di agevolazione (utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 7 all'Avviso) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale;
- scheda tecnica, una per ciascuno dei soggetti proponenti (utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 4 all'Avviso);

- piano di sviluppo (utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 5 all'Avviso);
- per ciascuno dei soggetti proponenti ad eccezione degli organismi di ricerca non soggetti alla normativa sugli aiuti di Stato, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa (Allegato n. 6);
- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, relativa ai requisiti di accesso previsti dall'articolo 4 dell'Avviso (utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 8 oppure, per gli organismi di ricerca, all'Allegato n. 9, all'Avviso);
- dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 (utilizzando lo schema di cui agli Allegati n. 10a e 10b all'Avviso);
- copia del contratto di rete o di altra forma contrattuale di collaborazione volta a definire una collaborazione stabile e coerente tra tutti i soggetti proponenti, contenente quanto indicato dall'art. 9, comma 2, lett. b), n. 7 dell'Avviso.

6.5 Chi è il soggetto che deve sottoscrivere la domanda di accesso?

In caso di progetto singolo la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da un suo procuratore speciale. In caso di progetto congiunto la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale.

In caso di firma da parte del procuratore speciale è necessario allegare anche la procura del sottoscrittore della domanda.

6.6 Quante domande può presentare la singola impresa?

Ciascuna impresa proponente può presentare, singolarmente o come co-proponente, al massimo **2 proposte progettuali** con riferimento alla medesima tematica di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1 dell'Avviso, a condizione che le attività e gli obiettivi, anche parziali, perseguiti nell'ambito delle diverse proposte di progetto siano diversi e chiaramente distinguibili.

6.7 Gli organismi di ricerca, in qualità di co-proponenti, a quante proposte progettuali possono partecipare?

Gli organismi di ricerca possono partecipare, in qualità di co-proponenti, ad un massimo di **2 proposte di progetto** afferenti alla medesima tematica di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1 dell'Avviso, mediante diversi istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotate di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, a condizione che le attività che l'organismo di ricerca intende svolgere e gli obiettivi, anche parziali, che intende perseguire nell'ambito delle diverse proposte di progetto siano diversi e chiaramente distinguibili.

6.8 Gli organismi di ricerca possono presentare una domanda in forma singola?

No, gli organismi di ricerca possono partecipare soltanto in qualità di co-proponenti.

6.9 Il soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo come deve adempiere all'obbligo relativo all'imposta di bollo?

Come indicato dall'art. 9, comma 4, dell'Avviso, il soggetto proponente assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell'apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l'espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". La marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.

7. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

7.1 Come si svolge l'attività istruttoria delle domande?

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dell'Avviso, trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, la Direzione Generale incentivi energia (DG IE) del Ministero, con il supporto di Invitalia, procede alla verifica di ricevibilità delle domande presentate accertando il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle stesse. Le attività istruttorie sono articolate in due fasi:

- a) fase 1: verifica amministrativa di ammissibilità della domanda, finalizzata a verificare che la domanda e la documentazione allegata siano complete e che sussistano i requisiti formali di ammissibilità di cui all'Avviso;
- b) fase 2: per le domande per le quali la verifica amministrativa di ammissibilità si è conclusa con esito positivo, è prevista una fase di valutazione tecnica delle proposte progettuali sulla base dei requisiti di ammissibilità dei progetti e dei criteri di valutazione di cui all'Allegato n. 11 all'Avviso e l'attribuzione a ciascuna proposta progettuale di un punteggio complessivo, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti al progetto per ciascun criterio di valutazione di cui al predetto Allegato n. 11.

7.2 Come si forma la graduatoria?

Terminate le attività istruttorie, la Commissione di cui all'articolo 10, comma 4, procederà alla validazione delle attività istruttorie e alla formulazione della proposta di graduatoria di merito e alla trasmissione della stessa al Ministero – DG IE ai fini della relativa approvazione.

La graduatoria è formata in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna proposta progettuale. In caso di parità di punteggio tra più proposte progettuali, prevale l'ordine cronologico delle domande (farà fede la data e l'orario di trasmissione della relativa PEC). Le proposte progettuali sono ammesse all'agevolazione secondo la posizione assunta in graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 dell'Avviso.

La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore della DG IE del Ministero e pubblicata sul sito istituzionale.

Il Ministero procede, entro 10 giorni dall'approvazione della graduatoria, all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 12 dell'Avviso.

8. EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

8.1 Come viene erogata l'agevolazione?

I soggetti beneficiari possono richiedere l'erogazione di un'anticipazione fino ad un massimo del 10% del contributo concesso per ciascun progetto ammesso alle agevolazioni. L'anticipazione richiesta deve essere garantita, per il suo intero importo, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, che rispettino i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Avviso.

Le erogazioni successive delle quote di contributo, fino al raggiungimento del 90% del contributo concesso, inclusa l'eventuale anticipazione, sono richieste dai beneficiari, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, a fronte di una rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e da una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto ammesso a contributo, comprensiva dello stato di avanzamento del progetto, e dalla dichiarazione del legale rappresentante di

ciascun beneficiario di aderenza al principio DNSH, nonché dalla dichiarazione del legale rappresentante di ciascun beneficiario di assenza di doppio finanziamento.

La rendicontazione a saldo dovrà essere presentata dai beneficiari, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, entro la data del 30 giugno 2026 e dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute. La rendicontazione a saldo dovrà essere accompagnata da una relazione finale di progetto, dalla documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi al 31 dicembre 2025, dalla dichiarazione del legale rappresentante di ciascun beneficiario di aderenza al principio DNSH, dalla dichiarazione del legale rappresentante di ciascun beneficiario di assenza di doppio finanziamento.

9. VARIAZIONI, OBBLIGHI E REVOCHE

9.1 Sono ammesse variazioni?

Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al progetto, né la sostituzione dei soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni.

Eventuali variazioni ammissibili ai sensi dell'articolo 14 dell'Avviso, relative alle tempistiche di realizzazione e alle variazioni soggettive conseguenti ad operazioni straordinarie, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero al seguente indirizzo PEC: rsh2b@pec.mite.gov.it. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.

Le variazioni non potranno in alcun caso comportare un aumento dell'agevolazione già concessa.

9.2 Quali sono gli obblighi dei soggetti beneficiari?

I soggetti beneficiari delle agevolazioni devono rispettare gli obblighi di cui all'articolo 15.

9.3 In quali casi vengono revocate le agevolazioni?

Come previsto dall'articolo 16 dell'Avviso, le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- a) verifica, nelle fasi successive all'ammissione alle agevolazioni, dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) fallimento del soggetto beneficiario, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo;
- c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
- d) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'articolo 5, comma 2, lettera c), dell'Avviso;
- e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- f) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera d), dell'Avviso per la realizzazione del progetto;
- g) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro il 30 giugno 2026;
- h) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.

9.4 Cosa avviene nei casi di revoca delle agevolazioni?

Nei casi di revoca totale delle agevolazioni, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato di interessi legali e ove ne ricorrano i presupposti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 123. Nei casi di revoca parziale, al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.